Conto corrente con la posta | Anno 88° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 16 ottobre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 238 DEL 16 OTTOBRE 1947:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 e 21 agosto 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Banco di Sicilia - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 12 agosto 1947. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del Prestito civico di L. 5.000.000 sorteggiate il 15 luglio 1947. — **Comune di Lecco:** Obbligazioni del Prestito civico di L. 6.619.500 sorteggiate il 15 luglio 1947. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 agosto 1947. — **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate con le 25 estrazioni e non presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 4 agosto 1947. — **Società per azioni « Lanificio Sella e C. », in Campore di Vallemosso:** Obbligazioni sorteggiate il 28 luglio 1947. — **Monte dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate l'11 agosto 1947 — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 2 luglio 1947. — **Società prodotti alimentari Maggi, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1947. — **Società Idroelettrica Comacina, per azioni, in Como:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1947. — **Officine elettriche genovesi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 agosto 1947. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde:** Obbligazioni sorteggiate dal 4 all'11 agosto 1947. — **Cantina Sociale - Cooperativa di Gattinara:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1947. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1946. — **Comune di Santa Margherita Ligure:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1947. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1947. — **Società finanziamenti esteri - S.V.E.A. - in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1947. — **Guidovia Santuario della Guardia, società per azioni, in Genova Serra San Quirico:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° ottobre 1947 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 ottobre 1947, n. **1076.**

Termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, riguardante l'applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1946, n. 194;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con tutti i Ministri;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, riguardante l'applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi, possono essere adottati fino al 30 giugno 1948.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — PELLA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — MERLIN — TOGNI — FANFANI — MERZAGORA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 79. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 luglio 1947, n. 1077.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

N. 1077. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene approvato in sostituzione di quello previsto dal regio decreto 20 novembre 1939, n. 1987, il nuovo statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, composto di 33 articoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1078.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Ben Nhamias (Levi e Miriam nata Misrachi) » presso il Politecnico di Milano.

N. 1078. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Ben Nhamias (Levi e Miriam nata Misrachi) » presso il Politecnico di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1079.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Olbia.

N. 1079. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Olbia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1947, n. 1080.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe alle Paludi, in Torre del Greco (Napoli).

N. 1080. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 30 novembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe alle Paludi, in Torre del Greco (Napoli) e l'ente predetto viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sacerdote Giovanni Del Gatto, consistente in una parte di fabbricato, situato in Torre del Greco, via San Giuseppe alle Paludi n. 32, valutato L. 234.417,33.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 maggio 1947.

Abrogazione del decreto Ministeriale 28 agosto 1941, riguardante il divieto di importazione dei giornali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per l'agricoltura e foreste;

Visto il decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, che unifica le disposizioni legislative in materia di divieti di importazione e di esportazione;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1242, e la tabella *B* annessa al decreto medesimo;

Visto il decreto Presidenziale 19 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1937, n. 270, con cui fu modificata la tabella anzidetta;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1939, n. 302, concernente il regime delle importazioni dal 1° gennaio 1940;

Visto il decreto Ministeriale 28 agosto 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1941, numero 209, concernente il divieto di importazione dei giornali;

Decretano:

Articolo unico.

Il decreto Ministeriale 28 agosto 1941 sopra citato è abrogato ed in conseguenza sono richiamate in vigore le disposizioni che consentivano la libera importazione dei giornali.

Resta salva l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia valutaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1947

DE GASPERI — VANONI — SFORZA — CAMPILLI — SEGNI

(4301)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1947.

Elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sul riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 235, che proroga il termine per il funzionamento dei comitati nazionali di consu-

lenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati in virtù dell'art. 24 del citato decreto legislativo luogotenenziale;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, per il quadriennio 16 ottobre 1947-15 ottobre 1951.

Le elezioni si svolgono con le modalità indicate negli articoli che seguono.

Art. 2.

La procedura per la elezione dei 40 membri dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'art. 10 lettera *a*) del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, come sopra modificato, si svolge in due tempi: formazione delle liste dei candidati ed elezioni.

Art. 3.

I gruppi di discipline ai quali sono assegnati, in ragione di un posto per ciascun gruppo, i 40 posti di cui al precedente art. 2, sono determinati nella tabella *A*, allegata al presente decreto.

Art. 4.

Alla formazione delle liste dei candidati prendono parte soltanto i professori di ruolo, sia ordinari che straordinari, delle cattedre universitarie corrispondenti alle discipline comprese in ognuno dei gruppi di cui all'allegata tabella *A*, con l'osservanza del disposto delle note alla tabella medesima.

I professori predetti designano ciascuno due nomi. I designati debbono essere prescelti fra i professori di ruolo delle cattedre corrispondenti alle discipline comprese nel rispettivo gruppo.

I professori di ruolo di una cattedra universitaria che abbiano l'incarico di altro insegnamento non possono procedere a designazioni, nè essere designati, se non per la disciplina corrispondente alla cattedra di ruolo da essi ricoperta.

Art. 5.

Il voto per la designazione dei candidati è individuale e segreto e viene dato a mezzo di schede fornite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 6.

E' costituita, con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, una Commissione incaricata di procedere agli scrutini delle schede di designazione e di quelle di elezione.

La Commissione è formata di tre membri effettivi e di uno supplente, eletti, in adunanza collegiale, dai presidenti dei comitati attualmente in carica, fra i professori universitari residenti in Roma.

La Commissione, nella sua prima adunanza, elegge il presidente.

Fa parte della Commissione, in qualità di segretario, un funzionario di gruppo *A* del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal presidente del Consiglio medesimo.

Art. 7.

L'elenco nominativo dei professori di ruolo, che prendono parte alla designazione dei candidati ai sensi dell'art. 4, è comunicato in tempo utile alla Commissione di scrutinio dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 6 provvede alla spedizione di una scheda a ciascuno dei professori compresi nell'elenco di cui all'art. 7, con l'indicazione del termine entro il quale la scheda stessa dovrà essere trasmessa al direttore amministrativo dell'Università o Istituto superiore, a norma del sesto comma dell'art. 9.

Le schede vengono inviate ai destinatari a mezzo di lettera raccomandata presso l'istituto a cui appartengono.

Art. 9.

Ricevuta la scheda, ciascun professore scrive in modo chiaro e leggibile, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale di essa, cognome e nome dei due candidati che egli intende designare.

Non è consentita alcuna indicazione di preferenza fra i due designati.

La designazione può essere limitata ad un nome.

Le nullità, per qualsiasi motivo, di una delle due designazioni non importa la nullità dell'altra.

Le designazioni espresse in eccedenza ai due nomi sono nulle, ma le due prime rimangono valide.

Chiusa la scheda, il professore la trasmette, entro il termine previsto nell'art. 8, al direttore amministrativo della propria Università o Istituto superiore.

Il direttore amministrativo provvede alla raccolta delle schede e ne cura, entro cinque giorni dalla scadenza del termine sopraindicato, l'invio al Consiglio nazionale delle ricerche - segreteria generale (piazzale delle Scienze n. 7, Roma), in plico raccomandato espresso, insieme all'elenco nominativo dei professori che hanno consegnato la scheda.

Non si tiene conto delle schede pervenute dopo la scadenza del termine indicato nell'art. 8.

Il segretario della Commissione di cui all'art. 6 cura, sotto la sua responsabilità, la custodia dei plichi, man mano che pervengono al Consiglio, e, nel giorno stabilito per lo scrutinio, li consegna al presidente della Commissione stessa.

Art. 10.

Le operazioni di scrutinio per la formazione delle liste hanno inizio nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, non oltre il decimo giorno dal ricevimento di tutti i plichi inviati dalle Università o Istituti superiori a norma dell'art. 9.

La Commissione, prima di procedere all'apertura delle schede, compie il controllo dei votanti sugli elenchi previsti dagli articoli 7 e 9, settimo comma.

Art. 11.

Terminate le operazioni di scrutinio, la Commissione, in base ai risultati dello scrutinio stesso, procede alla formazione delle liste dei candidati da sottoporre al voto delle Facoltà universitarie per le elezioni.

Ogni lista comprende una terna di candidati, per ciascuno dei gruppi di discipline di cui all'allegata tabella *A*.

Sono compresi in ciascuna lista i tre professori che abbiano ottenuto il maggior numero di designazioni, elencati secondo l'ordine decrescente del numero delle designazioni da ciascuno riportate.

Di tutte le operazioni previste dal presente articolo e da quello precedente viene redatto apposito verbale.

Art. 12.

Per ciascuna lista votano le Facoltà presso le quali sia previsto dallo statuto dell'Università l'insegnamento di almeno una delle discipline comprese nel gruppo cui la lista predetta si riferisce.

Art. 13.

Per ogni Facoltà hanno diritto di voto soltanto i professori di ruolo, sia ordinari che straordinari.

I direttori di ruolo degli osservatori astronomici ed i professori di ruolo dell'Istituto di alta matematica votano con le Facoltà di scienze fisiche matematiche e naturali.

Il voto è individuale e segreto. La votazione ha luogo a mezzo di schede fornite dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Sono del pari fornite dal Consiglio le buste nelle quali le schede dovranno essere chiuse secondo le disposizioni contenute nell'art. 16.

Le schede comprendono le liste dei candidati formate a norma dell'art. 11.

L'elettore esprime il suo voto per le liste che rientrano nella competenza della propria Facoltà ai sensi dell'art. 12, apponendo in ciascuna lista un crocesegno nell'apposita casella a fianco del candidato prescelto.

L'elettore può esercitare il diritto di voto anche per una soltanto delle liste che è chiamato a votare.

Ove per una lista sia designato più di un candidato, il voto nei confronti di quella lista è nullo, ma rimangono validi i voti regolarmente espressi per le altre liste.

Art. 14.

La Commissione di cui all'art. 6 provvede a che siano rimesse ai rettori delle Università ed ai direttori degli Istituti superiori, in piego raccomandato, le schede occorrenti per la votazione di ogni Facoltà.

Oltre alle schede occorrenti per le Facoltà previste dai rispettivi ordinamenti, viene inviato ad ogni Università o Istituto superiore un congruo numero di schede per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 17.

Delle operazioni previste nel presente articolo viene redatto processo verbale, nel quale deve essere indicato il numero delle schede inviate a ciascuna Università ed a ciascun Istituto superiore.

Art. 15.

Le votazioni hanno luogo in ciascuna Università o Istituto superiore, per singole Facoltà e le adunanze sono presiedute dai rispettivi presidi.

Il giorno e l'ora sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 16.

Iniziata la riunione e data lettura da parte del preside delle disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti, i convenuti designano due fra i presenti per coadiuvare il preside nel controllo delle operazioni di voto. Uno dei due designati ha le funzioni di segretario.

Il preside comunica quindi agli intervenuti quali siano le liste per le quali la Facoltà è chiamata a votare a norma dell'art. 12.

Ogni professore, ricevuta dal preside la scheda e la relativa busta, esprime il suo voto sulla scheda nel modo indicato dal sesto comma dell'art. 13, dopo di che, chiusa la scheda nella busta, la riconsegna al preside.

Art. 17.

Il professore che si trovi fuori sede, può votare nell'adunanza della Facoltà di altra Università o Istituto superiore, che corrisponde alla Facoltà cui appartiene o sia aggregato a norma del secondo comma dell'art. 13.

Il professore di altra Università, se nel luogo dove si trova non vi sia Facoltà corrispondente alla propria, ritira la scheda e la relativa busta dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore del luogo dove si trova e, dopo aver votato, la restituisce al rettore o direttore medesimo, osservate le modalità del terzo comma dell'art. 16.

Art. 18.

Il preside, con i professori che lo coadiuvano, procede alla vidimazione delle buste raccogliendo poi in un plico:

a) le schede dei professori appartenenti alla Facoltà o ad essa aggregati a norma del secondo comma dell'art. 13;

b) le schede dei professori appartenenti alla corrispondente Facoltà di altre Università, che abbiano votato ai sensi del primo comma dell'art. 17.

Il plico verrà sigillato e accompagnato dal processo verbale dell'adunanza, sottoscritto dal preside e dai professori che lo coadiuvano.

Il processo verbale contiene tra l'altro l'elenco dei presenti e dei votanti e il numero delle schede raccolte. Dal verbale devono risultare anche i nomi dei professori di ruolo assenti.

Art. 19.

Il plico sigillato, sul quale il preside appone la propria firma, viene immediatamente trasmesso dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore al Consiglio nazionale delle ricerche - segreteria generale (Roma, piazza delle Scienze n. 7) per raccomandata espresso. Insieme al plico viene inviato al Consiglio anche il relativo verbale.

Ogni rettore di Università ed ogni direttore di Istituto superiore provvede inoltre a rimettere subito al Consiglio nazionale delle ricerche, in plico separato e per raccomandata espresso, le schede dei professori appartenenti ad altre Università o ad altri Istituti superiori, che si siano avvalsi delle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 17.

Art. 20.

Lo scrutinio è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 6.

A tale effetto la Commissione:

a) riscontra se il numero delle schede restituite da ciascuna Università e da ciascun Istituto superiore corrisponde alle indicazioni del relativo verbale;

b) procede allo spoglio delle schede contenenti i voti e al computo dei voti medesimi.

Art. 21.

Per ciascuna lista, è dichiarato eletto, quale componente dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, colui il quale ha riportato il maggior numero di voti.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati nella rivista « Ricerca scientifica e ricostruzione », organo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 22.

Nella formazione delle liste dei candidati e nelle elezioni, in caso di parità di voti, avrà la preferenza il professore che abbia una maggiore anzianità di ruolo, o, subordinatamente, di età.

Art. 23.

Nessuno può votare, sia nella designazione dei candidati che nelle elezioni, più di una volta.

Nella designazione dei candidati e nelle elezioni saranno considerate nulle le schede non conformi alle norme del presente decreto.

Art. 24.

I dodici membri dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732, sono eletti, in adunanza generale, dai componenti dei comitati eletti a norma dei precedenti articoli.

L'adunanza è indetta dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ed è presieduta dal professore che abbia una maggiore anzianità di ruolo o, subordinatamente, di età e non è valida se non siano presenti almeno trenta dei componenti cui spetta di procedere all'elezione. I convenuti designano due fra i presenti per coadiuvare il presidente nelle operazioni di controllo delle elezioni di cui trattasi.

Un funzionario di gruppo A del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dal presidente del Consiglio stesso, avrà funzioni di segretario.

La votazione ha luogo per scrutinio segreto.

Risulteranno eletti i dodici designati che avranno riportato un maggior numero di voti. In caso di parità avrà la preferenza il designato più anziano di età.

Art. 25.

L'allegata tabella B determina le amministrazioni statali, gli enti interessati all'attività del Consiglio e le organizzazioni rappresentanti i diversi fattori della produzione, cui spetta di fare designazioni per la nomina dei 20 membri dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui alla lettera c) dell'art. 10 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, modificato con decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 732.

La tabella determina altresì il numero dei posti attribuito alle singole amministrazioni, enti ed organizzazioni.

I capi delle amministrazioni, enti ed organizzazioni predetti designano due nomi per ciascun posto, scegliendoli fra tecnici ed esperti che prestano la loro opera di ricercatori e di studiosi in istituti od organi di ricerca e di sperimentazione dipendenti o controllati dalle amministrazioni, enti ed organizzazioni stesse.

Art. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° ottobre 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *A* (Art. 3).

GRUPPI DI DISCIPLINE CUI COMPETE UN POSTO DI COMPONENTE DEI COMITATI NAZIONALI DEL C. N. R.

1. - Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale). Analisi superiore. Istituzioni di matematica. Alta analisi (1).
2. - Geometria (analitica, proiettiva, descrittiva, superiore, alta geometria) (1).
3. - Meccanica razionale. Meccanica superiore. Applicazioni di alta analisi (1).
4. - Astronomia (2).
5. - Geodesia. Topografia.
6. - Fisica teorica. Fisica matematica.
7. - Fisica sperimentale. Fisica superiore. Spettroscopia. Fisica terrestre. Vulcanologia.
8. - Scienza delle costruzioni.
9. - Costruzioni in legno, ferro e cemento armato. Costruzioni stradali e ferroviarie. Tecnica ed economia dei trasporti.
10. - Meccanica applicata alle macchine.
11. - Fisica tecnica.
12. - Macchine. Costruzione di macchine. Tecnologie speciali. Impianti industriali meccanici. Motori per aeromobili.
13. - Idraulica. Costruzioni idrauliche. Costruzioni marittime.
14. - Aerodinamica. Aeronautica generale. Costruzioni aeronautiche.
15. - Elettrotecnica. Costruzione di macchine elettriche. Impianti industriali elettrici.
16. - Comunicazioni elettriche. Misure elettriche.
17. - Chimica generale e inorganica. Chimica analitica.
18. - Chimica applicata. Chimica industriale. Metallurgia e metallografia. Impianti industriali chimici.
19. - Chimica fisica. Elettrochimica.
20. - Chimica organica. Chimica farmaceutica.
21. - Chimica agraria.
22. Industrie agrarie. Microbiologia agraria e tecnica. Batteriologia industriale.
23 - Agronomia generale e coltivazioni erbacee. Coltivazioni arboree.
24. - Patologia vegetale. Entomologia agraria.
25. - Zootecnica generale. Anatomia degli animali domestici. Patologia generale e anatomia patologica veterinaria. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
26. - Anatomia umana normale. Istologia ed embriologia.
27. - Biologia generale. Zoologia. Anatomia comparata. Genetica. Antropologia.
28. Farmacologia Chimica biologica.
29. Fisiologia generale. Fisiologia umana.
30. Patologia generale. Anatomia ed istologia patologica.
31. Microbiologia. Igiene. Medicina del lavoro. Psicologia.
32. - Clinica medica generale. Patologia speciale medica.
33. - Cliniche: pediatrica, malattie nervose e mentali, dermosifilopatica, malattie tropicali e subtropicali. Malattie infettive. Tisiologia. Radiologia.
34. - Clinica chirurgica generale. Patologia speciale chirurgica.

---

(1) Per i gruppi di cui ai nn. 1, 2 e 3 prendono parte alla designazione dei candidati ed alla votazione anche i professori di ruolo dell'Istituto di alta matematica.

(2) Per il gruppo di cui al n. 4 prendono parte alla designazione dei candidati ed alla votazione anche i direttori di ruolo degli osservatori astronomici.

35. - Cliniche: ostetrica e ginecologica, oculistica, otorinolaringoiatrica, odontoiatrica, ortopedica.
36. - Botanica. Botanica generale. Botanica farmaceutica
37. - Mineralogia. Petrografia. Giacimenti minerari. Geofisica mineraria.
38. - Geologia. Paleontologia.
39. - Geografia. Geografia economica.
40. - Architettura tecnica. Composizione architettonica. Urbanistica.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

TABELLA *B* (Art. 25).

Amministrazioni statali, enti ed organizzazioni cui spetta di fare designazioni per la nomina dei venti membri dei Comitati nazionali del C.N.R. di cui all'art. 10 *lettera* c) *del decreto legislativo* 1° *marzo* 1945, *n.* 82, *modificato con decreto legislativo* 17 *luglio* 1947, *n.* 732.

	N. dei posti
Ministero agricoltura e foreste	3
Ministero industria e commercio	3
Ministero difesa	3
Ministero lavori pubblici	2
Ministero trasporti	2
Ministero poste e telecomunicazioni	2
Accademia Nazionale dei Lincei	1
Confederazione generale dell'industria italiana	1
Confederazione italiana dirigenti aziende	1
Confederazione italiana degli agricoltori	1
Confederazione generale italiana del lavoro	1

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

(4315)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1947.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1945, riguardante l'amministrazione e l'istituzione di un Collegio di vigilanza dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, che istituì in Napoli l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, che approvò lo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana 30 aprile 1945 - registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1945, registro n. 1 Africa Italiana, foglio n. 253 - che nominò un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente ed istituì un Collegio di vigilanza;

Ritenuta la opportunità di modificare la composizione del predetto Collegio portando a due il numero dei rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana ed includendo, inoltre, un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli:

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 - alinea - del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana 30 aprile 1945, è modificato come di seguito:

« La vigilanza di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, è esercitata a mezzo di un collegio composto da due rappresentanti del Ministero dell'Africa Italiana, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da uno del Ministero dell'industria e commercio, designati dai rispettivi Ministri, nonchè da un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: comune di Napoli, provincia di Napoli e Banco di Napoli ».

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947.

Roma, addì 26 giugno 1947

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1947
Registro Africa Italiana n. 10, *foglio n.* 118. — STELLABITO

(4302)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1947.

Modificazioni alla composizione del Collegio di vigilanza dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il regio decreto-legge 6 maggio 1937, n. 1756, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937, n. 2677, che istituì in Napoli l'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »;

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, che approvò lo statuto dell'Ente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana 30 aprile 1945, con il quale fu nominato un commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'Ente e fu istituito un Collegio di vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana 29 ottobre 1945, che nominò i membri del predetto Collegio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro ad interim per l'Africa Italiana 26 giugno 1947, che modifica la composizione del Collegio di vigilanza;

Visto il decreto Ministeriale 5 dicembre 1947, in virtù del quale il segretario generale di governo di 2ª classe dott. Martino Mario Moreno ha assunto le funzioni di direttore generale degli Affari politici e di reggente l'Ufficio studi;

Visto il verbale di riunione della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli del 21 febbraio 1947;

Vista la lettera n. 93094/5612, in data 6 giugno 1947, del Municipio di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1947 sono chiamati a far parte del Collegio di vigilanza dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare »:

il segretario generale di governo dott. Martino Mario Moreno, in rappresentanza del Ministero dell'Africa Italiana; un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli nella persona del suo presidente o di altra dal medesimo di volta in volta delegata a rappresentarlo.

Art. 2.

Il prof. Guido Della Valle è sostituito, in seno al Collegio di vigilanza, dal sindaco di Napoli o da altra persona di volta in volta dal medesimo delegata a rappresentarlo.

Roma, addì 28 giugno 1947

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1947
Registro Africa Italiana n. 10, foglio n. 119. — STELLABITO

(4303)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1947.

Passaggio della gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Mazzano Romano e di Ciciliano all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che le Casse comunali di credito agrario di Mazzano Romano e di Ciciliano, in provincia di Roma, non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Mazzano Romano e di Ciciliano, in provincia di Roma, è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli anzidetti Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4192)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1947.

Tariffe delle merci depositate presso i Magazzini generali di Porto Tolle.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 17 agosto 1937, che autorizza la Società anonima finanziaria padana (ora Società per azioni industriale padana), con sede legale in Venezia ed amministrativa in Adria, ad istituire e gestire in Porto Tolle magazzini generali pel deposito di zucchero nazionale e nazionalizzato;

Vista la domanda presentata dalla Società suddetta per essere autorizzata ad aumentare le tariffe praticate pei depositi effettuati nei magazzini generali da essa gestiti;

Visti i pareri favorevoli manifestati al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo nella seduta del 26 giugno 1947 e dal Comitato provinciale prezzi di Rovigo nella seduta del 25 giugno stesso anno;

Decreta:

Art. 1.

Ai depositi effettuati presso i Magazzini generali di Porto Tolle, gestiti dalla Società per azioni industriale padana, si applicano le seguenti tariffe:

Introduzione a magazzeno (pesatura compresa):

per ogni quintale o frazione:		
a) scarico da carretti	L.	5
b) scarico da barche	»	5

Uscita da magazzeno:

per quintale o frazione:		
a) consegna su carretti	»	5
b) consegna su barche	»	5

Magazzinaggio:

per quintale o frazione e per quindicina o frazione	»	2
fede di deposito	»	400

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1947.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce e devoluzione delle funzioni al Prefetto della provincia stessa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale, fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di dommercio, industria e agricoltura di Lecce, nella persona del dott. Francesco Daniele;

Vista la lettera del 19 settembre 1947, con la quale il dott. Francesco Daniele ha rassegnato le dimissioni dalla carica di cui sopra;

Attesa la opportunità di provvedere conseguentemente al riordinamento dell'amministrazione di quella Camera di commercio;

Visto il provvedimento prefettizio di nomina degli altri componenti della Giunta stessa;

Considerata altresì la necessità che, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi, venga assicurata alla Camera stessa la necessaria continuità di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto della provincia di Lecce assume le funzioni di commissario straordinario della Giunta stessa, per addivenire alla rinnovazione degli organi normali della Camera ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1947

p. *Il Ministro per l'industria e il commercio*
CAVALLI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(4233)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1947.

Costituzione presso il Ministero per il commercio con l'estero, di un Comitato tecnico per ciascun ramo di merceologia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 14 dicembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, circa il divieto di importazione e di esportazione, e successive modifiche;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, sulle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Ritenuta l'opportunità di affidare per motivi tecnici, ad appositi Comitati alcuni compiti inerenti alla materia delle importazioni;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituito un Comitato tecnico per ciascuno dei seguenti raggruppamenti merceologici:

1) animali e generi alimentari;
2) semi e frutti oleosi, oli e grassi animali e vegetali, cere;
3) macchine ed apparecchi, utensili, strumenti, veicoli;
4) minerali metallici, metalli comuni, lavori di metalli comuni;
5) prodotti chimici, medicinali, resine, materie tintorie e concianti;
6) gomma elastica, guttaperga e loro lavori;
7) pietre, terre e minerali non metallici, laterizi, ceramiche e vetrerie;
8) fibre tessili e prodotti tessili;
9) pelli, pelliccie e loro lavori, calzature di cuoio;
10) legni, sughere e loro lavori, cellulosa, carta, cartoni e loro valori;
11) merci varie.

Art. 2.

Ciascun Comitato tecnico è composto:

1) dal presidente, nominato dal Ministro per il commercio con l'estero e scelto tra persone di spiccata competenza nel settore merceologico cui si riferisce il Comitato;
2) da tre funzionari del Ministero del commercio con l'estero di grado non inferiore all'8°, rispettivamente rappresentanti le Direzioni generali degli accordi commerciali, delle valute e delle importazioni ed esportazioni;
3) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio di grado non inferiore all'8°;
4) da un rappresentante del Ministero del lavoro di grado non inferiore all'8°;
5) da due rappresentanti della categoria degli industriali;
6) da due rappresentanti della categoria dei commercianti;
7) da due rappresentanti della categoria degli agricoltori;
8) da due rappresentanti delle Camere di commercio da designarsi dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura;
9) da un rappresentante dei lavoratori.

Inoltre dei Comitati tecnici fanno parte:

1) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste di grado non inferiore all'8° per i Comitati di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 10 dell'articolo precedente;

2) un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione per i Comitati di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo stesso;

3) un rappresentante dell'Alto Commissariato della sanità per il Comitato di cui al n. 5 del predetto articolo;

4) un rappresentante della Federazione dei consorzi agrari ed un rappresentante dei commercianti dei prodotti agricoli per i Comitati di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 del suddetto art. 1;

5) un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative per i Comitati di cui ai nn. 1, 3, 5 e 9.

E' in facoltà del presidente di chiamare a far parte dei Comitati stessi esperti per ciascuna delle branche merceologiche comprese nella propria competenza.

Le funzioni di segretario di ciascun Comitato sono esercitate da un funzionario di gruppo *A* appartenente alla Direzione generale delle importazioni ed esportazioni di grado non inferiore al 9°.

Art. 3.

Ai Comitati predetti è attribuita la competenza di fare proposte per la ripartizione fra le ditte richiedenti dei contingenti d'importazione delle merci soggette a licenza, salvo per quanto concerne le merci soggette a speciale disciplina di distribuzione e di assegnazione.

A tal uopo, essi esaminano le domande presentate e propongono le quote complessive da attribuire a ciascun settore dell'attività economica interessato all'importazione.

Successivamente, nell'ambito delle sopradette quote, formulano i piani di ripartizione delle merci fra le ditte che ne abbiano fatto richiesta.

I piani di ripartizione predisposti dai Comitati divengono esecutivi dopo la loro approvazione da parte del Ministro per il commercio con l'estero.

Art. 4.

Le ditte richiedenti presenteranno le domande d'importazione direttamente al Ministero del commercio con l'estero.

Le ditte stesse, pena la nullità delle domande presentate, dovranno far pervenire al Ministero del commercio con l'estero per ciascun raggruppamento merceologico dell'art. 1 nel cui ambito intendano operare, apposito certificato rilasciato dalla Camera di commercio competente per territorio, e contenente i dati relativi alla consistenza ed attività delle ditte medesime.

Art. 5.

I Comitati tecnici nelle proposte di assegnazione delle quote di ripartizione dei vari contingenti terranno in particolare considerazione l'attività di esportazione delle ditte da comprovarsi con la documentazione che a tal uopo potrà venire ad esse richiesta.

Roma, addì 6 ottobre 1947

Il Ministro: MERZAGORA

(4296)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Imperia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 1915 del 22 agosto 1947; importo L. 19.424.000.

(4288)

Autorizzazione al comune di Torino a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947 il comune di Torino è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale a contrarre, con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2465 del 22 agosto 1947; importo L. 502.278.000.

(4289)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso l'Università di Sassari cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante la cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, cui si intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare domanda direttamente al preside della Facoltà predetta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 9 ottobre 1947 - N. 185

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	74,75
Id. 3,50 % 1902	73,80
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	79,375
Redimibile 3,50 % 1934	64,225
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,825
Id. 5 % 1936	80,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,675
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	92,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	92,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	92,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	92,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	92,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,625
Id. 5 % convertiti 1951	92,60

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a nove posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 21 agosto 1931, n. 1312, riguardante i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra ed il regolamento relativo, approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92;
Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, riguardante l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-45 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che stabilisce l'assegno mensile da corrispondere al personale in prova delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 263, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, riguardante l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662, col quale è stato riordinato il personale delle Stazioni sperimentali per l'industria;
Visto il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744, riguardante la istituzione della Stazione sperimentale per i combustibili;
Vista la nota in data 16 luglio 1946, n. 74753/12106/16.6/1.3.1 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a nove posti di assistente di 2ª classe (grado 10°, gruppo *A*) in esperimento nel ruolo del personale tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria.

I nove posti messi a concorso sono ripartiti fra le seguenti Stazioni sperimentali per le quali si richiedono i titoli di studio a fianco di ciascuna indicati:

a) Stazione sperimentale per l'industria della seta in Milano (due posti) - Laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica o in chimica farmacia o in scienze agrarie o in scienze naturali;

b) Stazione sperimentale per le industrie degli olii e dei grassi in Milano (tre posti) - Laurea in chimica o in chimica industriale o ingegneria industriale o in ingegneria chimica;

c) Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali in Milano (posti n. 1) - Laurea in chimica pura o in chimica industriale o in ingegneria chimica;

d) Stazione sperimentale per i combustibili in Milano (due posti) - Laurea in chimica o in chimica industriale, o ingegneria industriale o in ingegneria chimica;

e) Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma (posti n. 1) - Laurea in chimica pura o in chimica farmacia o in chimica industriale o in ingegneria chimica.

I posti assegnati alle singole Stazioni verranno conferiti mediante separati procedimenti e distinte prove di esame.

Nell'unica domanda di partecipazione al concorso i candidati potranno chiedere di essere ammessi a concorrere per i posti relativi ad una o più Stazioni.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dei documenti appresso indicati, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale dell'industria - non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai concorrenti che risiedano nelle Colonie e all'estero e a coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi, è consentito di presentare entro il detto termine le sole domande, salvo a corredarle dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 3.

Le domande dovranno indicare il cognome, nome e paternità del concorrente, il suo domicilio e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, e la Stazione o le Stazioni per le quali egli intende concorrere. Le domande dovranno altresì contenere la dichiarazione che l'aspirante è disposto ad accettare in caso di nomina, la residenza della Stazione o quella di una sua Sezione, nonchè l'elencazione dei documenti allegati e l'esplicita dichiarazione se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a posti dello stesso ruolo.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra del conflitto 1940-43 od alla guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i civili deportati e internati dai fascisti o dai tedeschi.

Lo stesso limite massimo è elevato a 44 anni:

c) per i mutilati e invalidi della guerra 1915-18, e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o del conflitto 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o della lotta di liberazione, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra che rientrino nelle prime 8 categorie di pensioni. Sono esclusi dal beneficio gli invalidi della IX e X categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria IX e da 3 a 6 della categoria X della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1941;

d) per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per gli aspiranti che comprovino la loro qualità di capo di famiglia numerosa, salvo anche nei loro confronti l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni del successivo capoverso,

Detti limiti massimi sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande, e ancora di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, ovvero che appartengano al personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, o al personale salariato di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio.

2. — Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che siano di nazionalità italiana e che appartengono a regioni geograficamente italiane, e coloro infine, per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato.

2-*bis*. — Certificato come sopra attestante che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso.

3. — Diploma originale o copia di esso autenticata da notaio, di una delle lauree indicate all'art. 1, e certificato del rettore dell'università indicante i punti riportati negli esami delle singole materie o in quello di laurea.

Inoltre i candidati dovranno presentare i documenti comprovanti le loro particolari conoscenze tecnico scientifiche in una almeno delle industrie per le quali le Stazioni i cui posti sono messi a concorso sono preordinate.

4. — Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore.

5. — Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. — Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati o invalidi di guerra di cui al n. 1, lettera *c*) del presente articolo, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati a una visita medica, da effettuarsi in Roma da un medico di sua fiducia o da un collegio medico da lei nominato, ed escludere dal concorso, a suo giudizio insindacabile, quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano.

7. — Foglio di congedo illimitato militare o certificato, su carta legale, debitamente legalizzato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero, se i candidati abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale produrranno copia dello stato di servizio militare debitamente regolarizzata agli effetti del bollo.

I candidati ex combattenti di cui al n. 1, lettera *g*) del presente articolo esibiranno, oltre alla detta copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazione e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa e altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata mediante attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, salvo presentazione, prima della esecuzione delle prove orali del concorso, del regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili deportati o internati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati o invalidi di cui al n. 1 della lettera *c*) del presente articolo — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra; oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta legale, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Associazione stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18, o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, per il conflitto 1940-43 o per la guerra di liberazione, anche se militarizzati od assimilati, o per la lotta di liberazione, e i figli dei mutilati ed invalidi in dipendenza dei predetti conflitti, dovranno dimostrare tali loro qualità, i primi mediante certificato, su carta legale, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto; gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto.

8. — Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestano tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

9. — Fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo.

Non è consentita, in luogo di questo, la presentazione di altro documento.

Ai documenti sopra elencati, i candidati possono aggiungere tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare.

Tra questi titoli saranno tenuti in particolare conto quelli comprovanti l'attitudine e la preparazione del candidato negli studi e nelle ricerche attinenti alla specializzazione o alle specializzazioni prescelte.

Le pubblicazioni, da rimettersi in triplice esemplare, devono essere a stampa.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 e 8 del precedente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare la domanda e i documenti su carta da bollo. Solamente quelli indigenti possono presentare i certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di buona condotta e medico in carta libera, purchè per ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Anche il certificato generale del casellario giudiziario può essere presentato in esenzione della tassa di bollo, purchè la richiesta di esso sia fatta al procuratore del tribunale per il tramite del sindaco e sia corredata del prescritto certificato di indigenza. Anche quest'ultimo certificato dovrà essere unito agli altri documenti che corredano la domanda di ammissione al concorso.

I concorrenti che alla data del presente decreto prestino comunque servizio civile non di ruolo presso Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se appartenenti ad altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se facenti parte del Ministero dell'industria e commercio, da cui risulti la data di inizio del servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dei provvedimenti di assunzione e di eventuali successive conferme, la durata e la natura del servizio prestato.

I candidati che alla data del presente decreto siano impiegati civili di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai nn. 3, 7 e 9 del precedente art. 3. Dovranno però trasmettere, qualora non dipendano dal Ministero dell'industria e commercio, copia dello stato di servizio debitamente legalizzata, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, nonchè un'attestazione dell'Amministrazione stessa comprovante che non sono sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e che hanno ottenuto almeno la qualifica di « buono ».

Il personale civile non di ruolo comunque denominato, che a mente del precedente art. 3, n. 1, ultimo capoverso, intenda avvalersi del beneficio dell'esenzione dal limite massimo di età, dovrà produrre, inoltre, un certificato su carta da bollo da L. 24, dal quale risulti che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 5, 6 e 7 del precedente art. 3, un certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica di ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di ex combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 7.

Art. 5.

Salvo quanto è disposto dal precedente art. 2, ultimo comma, a favore dei candidati che risiedono nelle colonie o all'estero, ovvero siano richiamati alle armi, tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alle domande.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, fatta eccezione soltanto per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dalla Amministrazione presso cui il titolo si trova. E' ammissibile, però, il riferimento ai documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e commercio ad eccezione della fotografia, la quale dovrà in ogni caso essere unita alla domanda, purchè i documenti stessi non siano scaduti di validità a termini del primo comma dell'art. 4.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali valutabili a norma delle vigenti disposizioni di legge, che i candidati intendano far valere, possono essere prodotti dopo la presentazione delle domande, ma non oltre comunque la data stabilita per lo svolgimento delle prove orali del concorso.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dall'art. 2, primo comma, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di qualcuno dei documenti richiesti, o corredate di documenti irregolari.

L'Amministrazione si riserva, peraltro, compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un breve termine perentorio, le domande e i documenti che non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, nei riguardi dei coniugati, dal precedente art. 3, n. 1, terz'ultimo capoverso, in applicazione dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Per ciascuna specializzazione di cui all'art. 1 sarà nominata una Commissione composta di tre membri, scelti tra i direttori delle Stazioni sperimentali per le industrie e tra i professori universitari di ruolo ed eventualmente tra gli industriali del ramo.

Art. 8.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo di lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

Art. 9.

PROVE.

Per la Stazione sperimentale per la seta.

1. *Prove scritte:*

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie tessili con particolare riguardo all'industria della seta (nel suo ciclo completo dalla bachicoltura alla tessitura) ed ai metodi scientifici e tecnici usati per le analisi ed i controlli che interessano detta industria;

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*).

2. *Prove pratiche:*

a) analisi chimica di una sostanza usata nella lavorazione e nella tintura e nell'apprettatura dei filati o dei tessuti, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi microscopica ed analisi chimica di un prodotto tessile serico o misto seta ed altre fibre, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. *Prova orale:*

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) bacologia e industria bacologica;

c) merceologia e tecnologia dei bozzoli e della seta;

d) metodi microscopici, chimici, fisici e meccanici per il controllo dei filati e dei tessuti serici e misti seta con altre fibre;

e) legislazione serica.

Per la Stazione sperimentale per gli olii ed i grassi.

1. *Prove scritte:*

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie degli olii minerali e derivati, dei grassi e derivati, e analisi relative;

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*).

2. *Prove pratiche:*

a) analisi chimica di un olio lubrificante o di un grasso o di un suo derivato (glicerina, sapone) accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. *Prova orale:*

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) controlli analitici di carattere pratico industriale;

c) tecnologia dei lubrificanti e dei grassi e loro derivati;

d) legislazione sui lubrificanti, sui grassi e loro derivati.

Per la Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

1. *Prove scritte*:

a) svolgimento di un tema su argomento di chimica applicata alle industrie tessili o alla cellulosa;

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomenti di cui al comma *a*).

2. *Prove pratiche*:

a) analisi qualitativa e quantitativa di prodotto usato industrialmente nella nobilitazione dei manufatti tessili o nella fabbricazione della cellulosa;

b) analisi microscopica e chimica di un manufatto dell'industria tessile e di un prodotto cartario con breve relazione sui procedimenti seguiti nella loro fabbricazione.

3. *Prova orale*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulla prova pratica e scritta;

b) chimica della cellulosa;

c) merceologia tessile e cartaria;

d) analisi industriale di manufatti tessili e prodotti chimici ausiliari di lavorazione.

Per la Stazione sperimentale per i combustibili.

1. *Prove scritte*:

a) svolgimento di un tema scritto su argomenti di tecnologia chimica applicata ai combustibili (trattamento e trasformazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi);

b) svolgimento di un tema su calcoli termochimici (temperatura di combustione, bilanci termici, ecc.) applicata alla combustione in forni o motori, o alla gassificazione di combustibili solidi;

c) traduzione riassuntiva dal francese di pubblicazioni tecnologiche nel campo dei combustibili;

d) traduzione riassuntiva dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di pubblicazioni tecnologiche nel campo dei combustibili.

2. *Prove pratiche*:

a) saggio analitico su combustibili solidi, liquidi o gassosi (analisi approssimativa di un carbone, saggi fondamentali su di un prodotto petrolifero, analisi tecnica di gas combustibili);

b) esercitazione pratica di analisi e determinazione di temperature nei fumi con relativo calcolo dell'accesso d'aria e perdita per calore latente e sensibile.

3. *Prova orale*:

a) discussione dei risultati dei temi scritti e delle prove pratiche eseguite;

b) interrogazioni relative a una delle principali industrie di trasformazione di combustibili;

c) metodi di controllo dei combustibili;

d) legislazione sullo sfruttamento e la lavorazione dei combustibili.

Per la Stazione sperimentale per le conserve alimentari.

1. *Prove scritte*:

a) svolgimento di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie alimentari, con particolare riguardo all'industria delle conserve;

b) traduzione dal francese sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomento di cui al comma *a*);

c) traduzione dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, sotto forma di largo riassunto di un articolo di rivista tecnica su argomento di cui al comma *a*).

2. *Prove pratiche*:

a) analisi chimica qualitativa di un prodotto accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti;

b) analisi chimica quantitativa di un prodotto accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti.

3. *Prova orale*:

a) discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove scritte e pratiche;

b) legislazione sulle conserve alimentari.

Art. 10.

Le Commissioni procederanno preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Alla prova orale di ogni singola specializzazione saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori sarà formata relativamente ad ogni Stazione sperimentale, in base all'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio dcreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati e invalidi di guerra secondo la lettera *c*), n. 1, del precedente art. 4, agli idonei ex combattenti di cui alle lettere *a*) e *b*), n. 1, dello stesso art. 4, ovvero in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra figli di mutilati o invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, e agli idonei capi di famiglia numerosa, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti delle Commissioni, il Ministro riconosce la regolarità dei procedimenti degli esami e approva con proprio decreto le graduatorie dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei alle singole specializzazioni.

Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente comma, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice interessata.

I candidati che abbiano superato gli esami, ed eccedano il numero dei posti messi a concorso per la Stazione sperimentale o le Stazioni sperimentali da loro prescelte non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti nelle Stazioni sperimentali stesse.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti con la qualifica di assistenti di 2ª classe in esperimento e con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

La nomina a stabile avrà luogo dopo compiuto un periodo di due anni di esperimento ed in seguito ai buoni risultati di questo constatati da apposita ispezione.

Coloro che allo scadere dell'esperimento non conseguano la nomina a stabile sono dispensati dal servizio udito il Comitato per le stazioni sperimentali per l'industria, senza diritto ad alcun indennizzo.

Sarà ritenuto dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio, nel termine prefisso, presso l'ufficio assegnatogli.

Ai vincitori del concorso non compete nessun rimborso all'infuori della spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede dove sono destinati.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1947
Registro Industria e commercio n. 1, foglio n. 176.

(4341)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso straordinario per titoli per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 gennaio 1947, col quale veniva data facoltà al Ministro per la marina militare di indire concorsi straordinari per la nomina di n. 10 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 117987/12106-2-10-13/1.3.1 del 17 settembre 1947;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 10 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Registro Marina militare n. 18, foglio n. 186. — CILLO

Notificazione di concorso per la nomina di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 10 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo delle capitanerie di porto i quali abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, cumulativamente da aspirante e da ufficiale di complemento, ed i capitani di complemento dello stesso Corpo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere una età non inferiore ai 25 anni, e non superiore ai 32 se ufficiali subalterni di complemento, ed ai 35 se capitani.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al 1° comma dell'art. 4 della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) essere provvisti di una laurea conseguita presso gli istituti superiori navali, scuole medie superiori di commercio od istituti equiparati, oppure essere laureati in ingegneria, matematica, fisica, giurisprudenza, scienze politiche e sociali od in altre facoltà riconosciute equipollenti;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della difesa-marina, o presso autorità periferiche della Marina, all'uopo a ciò delegate.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus non deve essere inferiore ai seguenti limiti:
visus binoculare = 1/2 a 5 metri;
visus monoculare = 1/4 a 5 metri.

E' tollerata la miopia semplice senza alterazione del fondo oculare, e senza astigmatismo, la quale non oltrepassi le 3 diotrie, e che con correzione raggiunga il visus nei limiti sopra indicati.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Olmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tal visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa (Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti e corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma di laurea originale o copia autentica di esso corredata di un certificato dei punti riportati nei singoli esami;

b) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati);

c) certificato di stato libero. Se trattasi di ammogliato copia dell'atto di matrimonio e dello stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente delle Capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, se ammogliati. dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento del matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso ammogliato, se egli non avrà ottemperato alle disposizioni del precedente capoverso o se non avrà ottenuto l'assentimento;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente, e vidimato dal Prefetto;

f) stato di servizio o estratto matricolare;

g) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

h) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante.

I concorrenti presenti in servizio alla data di pubblicazione del bando sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*).

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non dovranno essere di data anteriore a quella della presente notificazione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministro per la difesa.

Presi in esame i titoli professionali, le note caratteristiche riportate durante il servizio militare, nonchè gli altri titoli eventualmente posseduti, essa assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalla media dei punti, attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

In base al punteggio di merito predetto, formerà poi la graduatoria dei vincitori.

Art. 6.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della difesa (Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) nonchè al Comando generale delle Capitanerie di porto ed ai Comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto, ed ai Comandi militari marittimi autonomi di Venezia, Messina, La Maddalena.

Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

(4362)

Concorso straordinario per titoli per la nomina di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 gennaio 1947, col quale veniva data facoltà al Ministro per la marina militare di indire concorsi straordinari per titoli per la nomina di n. 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 117987/12106-2-10-13/1.3.1 del 17 settembre 1947;

Decreta:

E' approvata l'unita notificazione di concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 settembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1947
Registro Marina militare n. 18, *foglio n.* 185. — CILLO

Notificazione di concorso per la nomina di quindici sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario per titoli per la nomina di n. 15 sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato militare marittimo.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di commissariato militare marittimo i quali abbiano prestato almeno un anno di servizio continuativo, cumulativamente da aspirante e da ufficiale di complemento ed i capitani di complemento dello stesso Corpo.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere una età non inferiore ai 25 anni, e non superiore ai 32 se ufficiali subalterni di complemento, ed ai 35 se capitani.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data di cui al primo comma dell'art. 4 della presente notificazione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) essere in possesso di una delle lauree previste dall'art. 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1778 e successive modificazioni;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, cui i concorrenti saranno sottoposti presso il Ministero della difesa - Marina, o presso autorità periferiche della Marina, all'uopo a ciò delegate.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno essere tra loro in conveniente rapporto, così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

E' tollerata una miopia non superiore alle 4 diotrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti si abbia:

visus binoculare = 1/2 a 5 m. di distanza;
visus monoculare = 1/4 a 5 m. di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Olmgreen, deve essere assolutamente normale e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della difesa (Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) entro il 90° giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, e corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) diploma di laurea originale o copia autentica di esso corredata di un certificato dei punti riportati nei singoli esami;

b) estratto del registro degli atti di nascita (sono esclusi i certificati);

c) certificato di stato libero. Se trattasi di ammogliato copia dell'atto di matrimonio e dello stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente commissario in servizio permanente effettivo, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento del matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso o se non avrà ottenuto l'assentimento;

d) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente, e vidimato dal Prefetto;

f) stato di servizio o estratto matricolare;

g) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata;

h) titoli eventualmente posseduti dall'aspirante.

I concorrenti presenti in servizio alla data di pubblicazione del bando sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*) ed *e*)

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) non dovranno essere di data anteriore a quella della presente notificazione.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata con successivo decreto.

Presi in esame i titoli professionali, le note caratteristiche riportate durante il servizio militare nonchè gli altri titoli eventualmente posseduti, essa assegnerà a ciascun candidato un punto di merito espresso in ventesimi, costituito dalla media dei punti, attribuiti al candidato stesso da ciascun membro della Commissione.

In base al punteggio di merito predetto, formerà poi la graduatoria dei vincitori.

Art. 6.

Copie della presente notificazione potranno essere richieste al Ministero della difesa (Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei Servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico) nonchè ai Comandi in capo dei Dipartimenti militari marittimi di La Spezia, Napoli, Taranto, e ai Comandi militari marittimi autonomi di Venezia, Messina, La Maddalena.

Il Ministro: CINGOLANI

(4363)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.